



**COMUNE DI SAN CIPIRELLO**  
Città Metropolitana di PALERMO

***REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DEI SERVIZI  
SOCIALI***

*Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 21/03/2012 e ss.mm.ii apportate con Deliberazioni Consiliari nn. 30/2013 e 05/2018*

# PRINCIPI GENERALI

## Art. 1

### OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L. R. 9.5.86 n. 22 e della recente “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, n.328 del 2000, il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche, non economiche e di sostegno, attraverso l'attuazione di una politica generale dei servizi orientati a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio, devono essere rivolti e tendere in particolare a:

a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi

condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;

b) promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

c) superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso di iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;

d) stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronicizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;

e) integrare i servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri

servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che le è abituale;

f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi

di sussistenza alle persone in stato di bisogno.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali tagli di spesa da parte della Regione Siciliana, i suddetti interventi tendono ad integrare “**il sistema integrato di interventi e servizi alla persona**” che il Distretto Socio Sanitario n. 41 - Partinico, di cui fa parte questo Comune, attiva tramite l'adozione del “Piano Di Zona”, ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000.

## Art. 2

### MODALITA' DI INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- \_ Segretariato sociale;
- \_ Servizio sociale professionale;

- \_ Ricoveri minori, inabili e anziani;
- \_ Assistenza economica;
- \_ Assistenza domiciliare;
- \_ Soggiorni - vacanze;
- \_ Interventi in favore di gestanti nubili e ragazze madri;
- \_ Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
- \_ Interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- \_ Interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti;
- \_ Assistenza socio - sanitaria;
- \_ Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose;
- \_ Assistenza post-penitenziaria;
- \_ Banco Alimentare;
- \_ Attività lavorativa anziani;
- \_ Prestazioni sociali portatori di handicap;
- \_ Altre forme di assistenza temporanea anche integrative degli interventi su indicati idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione e di inadeguata assistenza familiare.

L'organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente e delle disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 3**

#### **DESTINATARI DEI SERVIZI**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali **i cittadini italiani residenti da almeno un anno** e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 residenti nel Comune di San Cipirello. In relazione alla diversa tipologia dei servizi, ai titolari di reddito superiore a quello fissato dalla legge è richiesto il concorso al costo, secondo i criteri e le procedure che verranno specificatamente definite con apposito provvedimento regionale, fino al completamento della graduatoria degli aventi diritto senza contribuzione finanziaria.

Nelle more di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Assessorato Regionale si applicano temporaneamente, per l'accesso agevolato ai Servizi Sociali, i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003, "Accesso agevolato ai Servizi Sociali. Criteri unificati di valutazione economica". I limiti di reddito, per l'accesso ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento sono determinati secondo la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E. ed I.S.E.E.) resa ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n°109, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 4**

#### **DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi socio assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- 1) Servizi di base alla persona o alla famiglia;
- 2) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenza (minori, diversamente abili, adulti, anziani...);
- 3) Servizi domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali rivolti alle diverse fasce di utenza previste dalla L 22/86.

Salvo motivi eccezionali e documentati i cittadini beneficeranno delle prestazioni nei servizi erogati nell'ambito del territorio del comune di residenza, ed – in caso di assenza della tipologia di servizio necessaria – nell'ambito del territorio del distretto socio-sanitario ex L. 328/00.

In sede di prima applicazione il Servizio Sociale Professionale si impegna a verificare il rispetto del presente ed a vigilare successivamente sul suo rispetto.

### **GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

#### **Art. 5**

### **MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI**

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvede il Comune e anche in sinergia con tutti gli altri Servizi di volta in volta coinvolti, si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati e/o Associazioni no-profit coinvolti per una programmazione partecipata.

Tali servizi o progetti potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D.lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della Legge 328/2000.

#### **Art. 6**

### **MODO D'ATTUAZIONE**

I servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86, dalla Legge Quadro n.328/2000 e dal presente regolamento sono attuati dal Comune con le seguenti modalità:

- a) Mediante gestione diretta;
- b) Mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro e/o mediante accreditamento.

Le convenzioni di cui alla precedente lettera b) potranno essere stipulate con gli enti iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 ed iscritti all'Albo Comunale degli Organismi del Terzo Settore.

Le convenzioni devono prevedere le prestazioni da erogare agli utenti, i corrispettivi dei costi per i servizi resi ed adeguati strumenti di controllo.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida per l'accreditamento dei soggetti abilitati ad erogare le prestazioni socio assistenziali da parte del competente Assessorato regionale le prestazioni potranno essere erogate dai soggetti iscritti all'Albo Comunale degli Organismi del Terzo Settore e regolarmente iscritti all'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 nelle specifiche sezioni di riferimento.

### **VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **Art. 7**

### **ATTRIBUZIONI DEL COMUNE**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

#### **Art. 8**

### **CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER CONTO DEL COMUNE**

Il Servizio Sociale Professionale del Comune esercita il controllo sui servizi socio assistenziali, comunque resi, da Enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

L'Amministrazione Comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per l'esecuzione di appositi controlli, propri funzionari ispettivi del settore medico, amministrativo e contabile.

#### **Art.9**

### **DISCIPLINA ACCERTAMENTI E RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI**

A fine anno, oltre ai controlli di cui al D.P.R. n. 445/2000, il Dirigente provvede a trasmettere almeno il 10% di tutte le istanze esitate positivamente al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica (D. Lgs. 109/98 e s.m.i.) prodotta dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere civile e penale.

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.10**

## **MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA**

Ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare l'erogazione di servizi sociali alla persona, verranno valutati elementi che si riferiscono in modo principale alla qualità del servizio da erogarsi. L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 verrà posta in essere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

1. La formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
2. L'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.
3. Le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
4. Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
5. La conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
6. Progetti migliorativi.

### **Art. 11**

#### **NORME DI RIFERIMENTO**

Sono norme di riferimento:

- \_ L.R. 87/81 “ Interventi e servizi a favore degli anziani”;
- \_ L.R. 14/86 “ Integrazioni e modifiche alla legge regionale n.87/81 e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani;
- \_ L.R. 68/81 “ Istituzione organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap”;
- \_ L.R. 16/86 “ Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap relativo alla direttiva ai Comuni per gli interventi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap”;
- \_ Legge 104/92 “ Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap” ;
- \_ L.R. 22/86 “ Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;
- \_ Legge 184/83 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori” ;
- \_ Decreto Legislativo 109/98 “ Definizione di criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “ ;
- \_ Legge 149/01 “Modifiche alla legge 184/83 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” ;
- \_ Legge costituzionale 28.10.2003, n. 3, “ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione “;
- \_ Legge 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ;
- \_ Legge 19 luglio 1991, n.216 primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;
- \_ D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (artt. 20, 21, 64, 154, comma 2, lett. a e b) Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 12**

#### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contemplata nel presente regolamento.

Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

### **Art.13**

#### **PUBBLICITA'**

Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di San Cipirello, ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali; la visione è consentita, senza alcuna formalità, a

semplice richiesta. Ogni cittadino può ottenerne copia previo rimborso del costo di riproduzione.

## **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI**

### **Art. 14**

#### **UFFICIO SERVIZIO SOCIALE**

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'Ufficio per i Servizi Sociali, dotato di adeguati operatori, è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione, ed al controllo degli interventi e dei servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento.

In particolare i compiti di questo Ufficio sono:

- 1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socioassistenziale e socio-sanitario;
- 2) La programmazione, il coordinamento ed il controllo degli interventi previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
- 3) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale e/o provinciale;
- 4) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 5) La gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settore di intervento, di quelle attività che si ritengano non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- 6) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuati dall' ASP di Palermo;
- 7) Promozione della integrazione tra istituzioni, servizi e prestazioni sviluppando sistemi di rete, forme di concertazione con l'ASP e con gli uffici periferici (l'UEPE, Dip. Minorile .....).

Tutto ciò al fine di superare la frammentazione degli interventi a favore di un sistema organico e unitario che prefigura una rete di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, che trascende la gestione dell'esistente per un riassetto territoriale dei servizi ed un lavoro basato su progetti e di obiettivi raggiungibili, sulla verifica sistematica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni e sulla valutazione di impatto.

L'ufficio potrà avvalersi di professionalità già presenti nella pianta organica del Comune ovvero utilizzare esperti o consulenti esterni nominati dall'Amministrazione, sotto forma di prestazioni professionali specifiche, per acquisire i necessari supporti.

### **Art. 15**

#### **SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE**

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione ai cittadini, costituisce la risposta istituzionale al bisogno di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate.

### **Art. 16**

#### **FUNZIONI E FORME DI ATTUAZIONE DEL SEGRETARIATO SOCIALE**

Il servizio di segretariato sociale orientato alle esigenze ed alle specificità del territorio deve:

1. dare notizie gratuite sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure di accesso ai vari servizi presenti sul territorio, nonché sulla legislazione vigente;
2. fornire aiuto personale agli utenti, per l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
3. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica.

Sono da considerarsi destinatari del servizio tutti i cittadini che accederanno presso gli Uffici.

Il servizio si attua nelle seguenti forme:

- a) Ricevimento presso gli uffici;
- b) Informazioni telefoniche;
- c) Diffusione di notizie di interesse generale o a mezzo pubbliche affissioni o tramite sito web del Comune.

## **Art. 17**

### **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini, è un'attività il cui profilo professionale caratterizzante il Servizio Sociale professionale è quello dell' Assistente Sociale. Garantisce interventi che agiscono per la prevenzione, con azioni immediate in situazioni di forte disagio, rivolte a tutti i cittadini presenti nel Comune e realizzate attraverso la presa in carico dell'utente, la redazione del progetto individualizzato sul singolo caso, mirando ad una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali, e garantendo il benessere e il miglioramento della qualità della vita e contrastando le situazioni di disagio nella definizione di percorsi di crescita sociale e individuale. Il fine è quello di attuare sul territorio un modello operativo che preveda un sistema di gestione delle politiche sociali ove famiglia, mercato e società civile siano coinvolti nel costruire il benessere di tutta la comunità erogando prestazioni e servizi occasionali, temporanei e ricorrenti sulla base di priorità individuate secondo i seguenti criteri:

- \_ inadeguatezza del reddito;
- \_ incapacità totale o parziale di una persona a provvedere alle proprie esigenze di vita;
- \_ presenza di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per le quali si richiedono interventi assistenziali.

E' compito dell'Assistente Sociale, quale case manager, assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato sul singolo utente insieme allo stesso, alla sua famiglia ed altri servizi o enti eventualmente coinvolti. Tale progetto è la risultanza dell'utilizzo di diversi strumenti metodologici ( colloquio, analisi dei bisogni, individuazione delle risorse, visita domiciliare...).

## **Art. 18**

### **SCOPI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Servizio Sociale di base ha i seguenti scopi:

- a) Favorire l'integrazione dell'individuo;
- b) Favorire l'armonico equilibrio tra i cittadini ed il loro ambiente circostante;
- c) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- d) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati, superando l'assistenzialismo e prevedendo interventi più specialistici e personalizzati;
- e) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie attraverso la promozione di politiche di prevenzione del disagio;
- f) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e della comunità;

## **Art. 19**

### **FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate in:

- 1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
- 2) Promozione di nuovi servizi attraverso il ripensamento dei modelli di intervento e di servizi non più per categorie sociali, ma per aree di bisogno, coerenti con i bisogni del territorio, realistici rispetto alla propria capacità di offerta, capaci di sviluppi innovativi.
- 3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
- 4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi. Il Sociale terziario deve divenire produttivo e attore di cittadinanza attiva. Il concetto di cittadinanza attiva, che ne deriva, attiene, infatti, all'opportunità di partecipare a tutti i

processi di cambiamento che avvengono nella comunità, ovvero sentirsi un membro attivo della comunità ed essere interessato a dare il proprio contributo al benessere della collettività. La partecipazione sociale, richiamata espressamente dalla Legge Quadro (328/00) per costruire il benessere della comunità con il coinvolgimento degli attori locali, è declinata come l'azione individuale di prendere parte a dei processi sociali per promuovere l'inclusione e il cambiamento. Attraverso il Piano di Zona si è intrapreso un sistema integrato delle politiche socio-sanitarie, di politiche attive, formative, di inserimento sociale allo scopo di reinventare il sociale come terreno di opportunità e laboratorio di innovazione, promuovendo il partenariato locale e nuove forme di coalizione sociale.

5) promozione di politiche sociali in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, che regola i rapporti tra persone e aggregazioni sociali. Tale intervento sarà temporaneo e durerà fino a quando il cittadino sarà di nuovo indipendente recuperando le proprie autonomie e le capacità originarie, superando l'assistenzialismo permanente.

6) promozione della crescita sociale attivando servizi e sviluppando progetti che attivino le competenze (latenti e/o residue) sia individuali sia materiali possedute per agire sulle situazioni di disagio e modificarle. Significa creare contesti in cui i soggetti, che sperimentano una condizione di marginalità, di difficoltà e di disagio possano trovare un riconoscimento e attraverso l'aiuto dell'Assistente Sociale appropriarsi degli strumenti per modificare la propria condizione sociale ed individuale.

7) rilevazione e interpretazione dei dati, quantitativi e qualitativi, relativi alla domanda e offerta dei servizi, per assicurare un'esaustiva conoscenza dei bisogni sociali che emergono.

8) definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di intervento che si intendono perseguire comprese la definizione degli strumenti e i mezzi per la realizzazione, da qui la necessità di un'attenta analisi dei bisogni, manifesti e latenti, che il territorio esprime.

9) realizzazione dell'integrazione tra servizi e prestazioni sviluppando sistemi di rete, forme di concertazione con l'ASP e con gli uffici periferici (l'UEPE, Dip. Minorile .....).

Tutto ciò al fine di superare la frammentazione degli interventi a favore di un sistema organico e unitario che prefigura una rete di protezione e sicurezza per tutti i cittadini, che trascende la gestione dell'esistente per un riassetto territoriale dei servizi ed un lavoro basato su progetti e di obiettivi raggiungibili, sulla verifica sistematica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni e sulla valutazione di impatto.

#### **Art. 20**

### **RICOVERO MINORI**

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria minorile ha disposto l'inserimento presso idonee strutture.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso Comunità Alloggio, individuate dall'Assistente Sociale o su suggerimento del Tribunale per i Minorenni, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento, con pernottamento o a carattere diurno, a totale carico del Comune, ed applicazione di parametri fissati di volta in volta dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 21**

### **RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI**

#### **RICOVERO ANZIANI:**

E' rivolto agli anziani, residenti nel Comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza dei requisiti di urgenza ed indifferibilità e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica.

Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso Comunità Alloggio

e/o Casa di Cura per Anziani, giusto elenco dell'Assessorato Regionale degli EE.LL. di cui all'art.26 della L.R.22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato. Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.1996 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

#### **RICOVERO DISABILI MENTALI:**

E' rivolto ai disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente. Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso Comunità Alloggio regolarmente iscritte all'Albo Regionale per la specifica tipologia, previsto dall'art.26 L.R. n.22/86. Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.96

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A.867 del 15.4.03. Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

La richiesta di intervento da parte dell'anziano/disabile, o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, del familiare, deve essere accolta dal Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) presenza/assenza di familiari e loro comprovata impossibilità all'accudimento;
- c) capacità reddituale del ricoverando e dei familiari.

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO**

Le richieste di ricovero devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del richiedente che dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- istanza di ricovero su apposito modulo
- certificazione medica
- verbale d'invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente
- Dichiarazione sostitutiva unica (Attestazione ISE)

**Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti):**

- rendite INAIL;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili);
- indennità di accompagnamento;
- depositi su conto corrente bancario e/o postale;
- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli;
- Investimenti finanziari;
- Proprietà immobiliari.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero o per l'erogazione del contributo. Dall'intero ammontare del reddito del ricoverando verrà esclusa una quota spese personali (**quota pari a €5.000,00**).

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'Ufficio Sociale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di apposita autodichiarazione o attestazione I.S.E.

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per

verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

E' fatto salvo il diritto del Servizio Sociale del Comune di attivare accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta altresì salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione. Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, il Servizio Sociale del Comune si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEI PARENTI**

Gli utenti del servizio, i conviventi, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, questi ultimi anche delegando alcuni di loro, l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Sociale del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria.

La partecipazione dei parenti viene determinata in base al grado di parentela (art.433 e seguenti c.c.) e alla situazione economica del loro nucleo familiare.

### **I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:**

- certificazione ISE;
- eventuale certificazione dei redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, INAIL, ecc...).

### **METODOLOGIA DI CONTEGGIO DELLA QUOTA A CARICO**

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno i soggetti richiedenti possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento.

La eventuale compartecipazione al costo del servizio dell'utente e dei parenti obbligati per legge è determinato come segue:

a) titolari di sola pensione sociale o assegno sociale o solo reddito minimo per disabilità totale o parziale: **1/3 degli emolumenti goduti o ½ se totalmente non autosufficienti**

b) titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo o con I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo di pensione INPS adeguata, ove spettante ai sensi dell'art.38 della legge 488/01: **il 50% della condizione economica di cui sopra o il 70% se totalmente non autosufficienti.**

c) soggetti il cui indicatore della situazione economica (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b): **ulteriore quota di compartecipazione pari al 70% della parte di costo del servizio eccedente**, sino alla concorrenza del costo totale del servizio con esclusione degli oneri per prestazione sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Rientrano nel conteggio delle indennità del soggetto richiedente quelle per l'autonomia, per disabilità totale o parziale o di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti ancorchè non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Le predette misure di calcolo potranno essere modificate da decreti che saranno emanati dall'Assessorato alla Famiglia.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge.

L'Ufficio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti

## **ASSISTENZA ECONOMICA**

### **Art. 22**

#### **Definizione e Principi**

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga, in armonia alle proprie risorse economiche, il servizio di assistenza economica.

L'assistenza economica costituisce una forma di intervento a tantum limitata nel tempo.

L'assistenza economica di cui alle lett. a/b/d/e del successivo art. 28 non spetta a quei soggetti che fruiscono di assistenza domiciliare e/o di altri servizi sociali quali ad esempio chi beneficia del

contributo alloggiativi.

### **Art. 23**

Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati, in armonia alle risorse economiche, sono articolate nella maniera seguente:

- a. Assistenza economica temporanea ( Servizio Civico)
- b. Assistenza economica straordinaria
- c. Assistenza economica continuativa (Ragazze Madri fino al compimento del 18° anno di età del minore, etc.)

## **ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

### **Art. 24**

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al minimo vitale (ex Decreto Presidenziale 28 maggio 1987) che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e dai decreti attuativi dello stesso.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre alla attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari ed assegni nucleo familiare ex Legge 448/98, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL, ecc.

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sottospecificati parametri:

per n.1 componente = 75% quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS ;

per n.2 componenti = importo precedente maggiorato del 35%

per n.3 componenti = importo precedente maggiorato del 25%

per n.4 o più componenti = importo precedente maggiorato del 20% per ogni componente superiore al terzo.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa ( **situazione reddituale meno importo minimo vitale come sopra stabilito**).

### **Art. 25**

La richiesta di sostegno economico, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va presentata dall'interessato all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il procedimento istruttorio prevede l'eventuale intervento da parte del Servizio Sociale, che dopo avere effettuato i necessari controlli incrociati presso gli uffici (Comune, ASP, Ufficio di Collocamento, INPS, Guardia di Finanza ecc.) provvederà all'erogazione della corresponsione del contributo. Durante tale periodo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Dirigente del Servizio, procede alla revoca immediata del beneficio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, e avviando il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi

eventuali profili di responsabilità civile e penale.

#### **Art. 26**

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza economica, di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio Sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni da parte della Guardia di Finanza e/o della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.

Ulteriori istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

Ad ogni istanza posta in istruttoria ed esitata positivamente deve seguire apposito provvedimento.

### **PROGETTO SERVIZIO CIVICO**

#### **Art. 27**

Il Servizio Civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolto da tutti i cittadini privi di un'occupazione ed in stato di bisogno.

#### **Art. 28**

Il servizio civico, limitato nel tempo e in armonia alle risorse economiche previste, ha lo scopo di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo.

L'ammissione al servizio civico non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Per i soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti, disabili mentali, portatori di handicap o, comunque, portatori di un disagio sociale dovrà essere predisposto apposito progetto redatto in collaborazione con i servizi specialistici.

#### **Art. 29**

Possono accedere al servizio i cittadini in età lavorativa che versino in stato di bisogno regolarmente documentato e accertato.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.

Nel caso di incapacità lavorativa del beneficiario è necessario produrre apposita certificazione rilasciata dall'ASP, dalla quale risulti tale circostanza. Lo stesso potrà essere sostituito da un componente del nucleo familiare maggiorenne.

Il Servizio Sociale Professionale valuterà anche l'eventuale incapacità gestionale del richiedente ed avrà facoltà di sostituire con altro componente del nucleo familiare maggiorenne.

#### **Art. 30**

Le istanze, redatte su appositi moduli comunali, devono essere presentate all'Ufficio del Comune corredate dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.);
- b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- c) Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- d) Certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare di età superiore a 16 anni;
- e) Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno

#### **Art. 31**

A seguito della presentazione delle istanze il Servizio Sociale Professionale attenendosi ai seguenti indicatori: **prole, coniuge, affitto della casa, reddito familiare annuo**, (il riferimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda), valuterà lo stato di bisogno del nucleo familiare e provvederà a stilare apposite graduatorie in base ai requisiti distinte in: "Donne sole e/o in difficoltà"; "Disoccupati o inoccupati da lungo tempo"; "Utenti Disabili"; "Familiari e/o condannati in esecuzione di pena", secondo la tabella di seguito allegata. Sarà data priorità a coloro i quali non hanno precedentemente beneficiato del servizio civico nell'anno precedente.

## **TABELLA DETERMINAZIONE PUNTEGGIO**

I.S.E.E. Zero punti 30

Da € 0 a € 1.500,00 punti 25

Da € 1.500,00 a € 2.500,00 punti 20

Da € 2.500,00 a € 4.000,00 punti 15

Da € 4.000,00 a € 5.000,00 punti 10

Da € 5.000,00 a € 6.000,00 punti 7

Da € 6.000,00 a € 7.000,00 punti 5

Da € 7.000,00 a € 9.000,00 punti 3

Da € 9.000,00 a € 10.000,00 punti 2

Figlio minore a carico ( a figlio ) punti 5

Affitto di casa comprovato da contratto di locazione non stipulato tra parenti sino al secondo grado  
punti 6

Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap punti 4

Familiare in stato di detenzione punti 3

### **Art. 32**

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:

- a) servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di assistenza a persone disabili e anziani;
- d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- e) servizio di vigilanza sugli scuolabus;
- f) ogni altro servizio che l'Ufficio di Servizio Sociale ritiene di poter individuare per la collocazione di soggetti svantaggiati.

Il beneficiario in cambio dovrà espletare attività di pubblica utilità di supporto all'Amministrazione Comunale.

Eventuale materiale necessario per lo svolgimento delle attività del servizio verrà acquistato tramite l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Il servizio sarà coordinato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

### **Art. 33**

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati, senza nessuna prestazione o indennità anche temporanea, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale.

Comporta la decadenza dall'incarico la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività di servizio civico.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Servizio Sociale e nel caso di malattia o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

I giorni di malattia, giustificati da certificazione medica, dovranno essere recuperati nei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio Sociale in caso contrario non si procederà alla liquidazione del beneficio.

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

### **Art. 34**

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare può organizzare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Gli addetti ai turni potranno svolgere prestazioni di durata da 2 a 4 ore giornaliere secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Verrà corrisposto un compenso orario forfettario pari a € 6,00 da rivalutare annualmente secondo

l'indice ISTAT.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo una volta l'anno.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi. Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio che ha preso in carico il personale attestandone l'effettiva attività lavorativa svolta.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta d'acconto.

## **ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

### **Art. 35**

L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione straordinaria.

L'assegno economico straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto esemplificativamente per:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi, interventi chirurgici di carattere eccezionale a cui sottoporsi fuori Regione, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi non coperte dal S.S.N.;
- b) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di calamità naturali gravi, che corrisponde al valore annuale minimo reddituale.  
In tali casi il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere pari o inferiore al doppio del minimo vitale;
- c) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- d) venir meno per decesso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;

Il contributo straordinario verrà erogato, in armonia alle risorse finanziarie previste, e non può superare la somma di € 500,00 nello stesso esercizio finanziario.

Oltre ai casi elencati l'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini anche per interventi urgenti e di emergenza supportati da documentazione o altro a giustificazione dell'intervento.

### **Art. 36**

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Protocollo Comunale corredata dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, comprovante la situazione reddituale (I.S.E.);
- b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato ove sussiste;
- c) Stato di famiglia dei componenti il nucleo familiare compresi i minori che hanno completato la scuola dell'obbligo;
- d) Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

## **INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI**

### **Art. 37**

Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti nubili e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:

- a. Stato civile:

- nubile – condizione di ragazza madre, il cui figlio sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
  - separata legalmente;
  - divorziata;
  - vedova – la nascita del minore deve avvenire dopo il 300° giorno della morte del marito.
- b. Residenza nel Comune da almeno un anno
  - c. Certificato di nascita del bambino
  - d. Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, comprovante la situazione reddituale (I.S.E.).

#### **Art.38**

Il sussidio decorre dal giorno della nascita, se l'istanza è presentata entro il 90° giorno di vita del minore o dal giorno di protocollazione, se l'istanza è presentata posteriormente al suddetto periodo, fino al 18° anno di età.

Il contributo economico previsto è di €. 150,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT.

Sarà rimborsabile, inoltre, la somma di €. 669,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, per l'acquisto del corredo del nascituro, su presentazione di regolare fattura.

#### **Art. 39**

Il contributo economico cessa nei seguenti casi:

1. quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
2. quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
3. per emigrazione della richiedente;
4. al raggiungimento del 18° anno di età del minore;
5. a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
6. a seguito di ricovero a convitto presso Comunità Alloggio con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.

#### **Art. 40**

Il contributo verrà concesso a bimestri posticipati a seguito di presentazione di certificato di allevamento rilasciato dal medico.

Le cittadine interessate dovranno presentare apposita istanza corredata dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, comprovante la situazione reddituale (I.S.E.E.);
- b) Stato di famiglia dei componenti il nucleo familiare;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato di stato civile.

Per avere diritto al sussidio l'istanza dovrà essere presentata annualmente entro il 10 Gennaio.

#### **Art. 41**

I soggetti beneficiari di tale contributo non potranno usufruire di altre forme di assistenza economica, salvo diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.

#### **Art. 42**

### **ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO**

Una ulteriore fascia di potenziale utenza è costituita da nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dovere registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia.

In questi casi, per periodi determinati e fino a quanto il nucleo stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente, può essere previsto un intervento di assistenza economica seguendo le norme esplicitate.

Per questa fascia di utenza gli operatori devono individuare, ove possibile, più ampie possibilità di intervento (inserimento lavorativo di eventuali membri della famiglia in età e condizione lavorativa,

avvio in centri di formazione professionale, sostegno scolastico, interventi di socializzazione ecc.).

## **BANCO ALIMENTARE**

### **Art. 43**

#### **DEFINIZIONE E PRINCIPI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di erogare, entro i limiti dello stanziamento del bilancio comunale, il Servizio di Assistenza Alimentare in favore di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico mediante la fornitura di derrate alimentari.

### **Art. 44**

I cittadini che intendono beneficiare del suddetto intervento assistenziale dovranno presentare istanza, redatta su appositi moduli comunali corredata dai seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- c) Certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare di età superiore a 16 anni;
- e) Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno

### **Art. 45**

Il reddito complessivo del nucleo familiare dovrà essere inferiore al "minimo vitale", secondo le modalità stabilite all'art. 24 del presente Regolamento.

#### **TABELLA DETERMINAZIONE PUNTEGGIO**

I.S.E.E. Zero	punti 30
I.S.E.E. da € 0 a € 1.500,00	punti 25
I.S.E.E. da € 1.500,01 a € 2.500,00	punti 20
I.S.E.E. da 2.500,01 a € 4.000,00	punti 15
I.S.E.E. da 4.000,01 a € 5.000,00	punti 10
Figlio minore a carico ( a figlio )	punti 5
Affitto di casa comprovato da contratto di locazione non stipulato tra parenti sino al secondo grado	punti 6
Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap	punti 4
Familiare in stato di detenzione	punti 3

L'erogazione del beneficio è subordinata alla persistenza delle condizioni di disagio, opportunamente verificate dall'Assistente Sociale. Ove si accerti il venir meno delle condizioni di disagio, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Qualora il richiedente sia già beneficiario di interventi assistenziali previsti dal presente Regolamento, potrà essere erogato il beneficio di cui al presente articolo, solo se dimostri particolari condizioni di disagio.

### **Art. 46**

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi e/o stipulare apposita convenzione con Enti Caritativi Onlus convenzionati con l'Associazione "Amici del Banco Alimentare" di Palermo.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, erogherà un contributo pari all'80% della spesa sostenuta dall'Associazione, debitamente rendicontata con relativa documentazione.

In caso di stipulazione di apposita convenzione, lo schema dovrà essere approvato dalla G.M. e dovrà indicare:

- la durata e le modalità di svolgimento del servizio
- periodici controlli, effettuati dall'Assistente Sociale, al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio
- la quantità dei nuclei familiari da assistere
- l'ammontare dell'importo massimo rimborsabile da parte dell'Ente, per le spese

effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate (quali fatture, ricevute fiscali, ecc.) per lo svolgimento del servizio.

Saranno oggetto di rimborso le spese sostenute per:

- affitto locali e spese di manutenzione ordinaria
- fornitura di energia elettrica
- spese telefoniche entro i limiti dell'80% dell'ammontare delle fatture
- acquisto materiale di pulizia, cancelleria e varie
- attività prestate da lavoratori dipendenti assunti dagli Enti Caritativi per la gestione del servizio (stoccaggio delle merci, catalogazione ed inventariazione delle merci, redazione di atti inerenti la gestione del servizio o consegna delle derrate)
- spese amministrative (consulente = commercialista/lavoro).

Ai fini dell'erogazione del servizio, gli Enti Caritativi Onlus convenzionati dovranno far riferimento alle segnalazioni del Servizio Sociale Comunale che avrà cura di comunicare i nominativi dei nuclei familiari da assistere.

## **ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA**

### **Art. 47**

#### **DEFINIZIONE E PRINCIPI**

L'assistenza socio – sanitaria è un servizio mediante il quale il Comune, nei limiti degli apposti stanziamenti, interviene economicamente in favore di soggetti affetti da malattie che abbiano carattere periodico, nonché la necessità di sottoporsi a prestazioni mediche specialistiche, accertamenti diagnostici od acquisto di ausili medico – sanitari.

### **Art. 48**

Possono accedere al servizio i cittadini che unitamente al nucleo familiare non dispongono di alcun reddito o coloro che hanno un reddito non superiore ai limiti fissati con D.A. n. 867 del 25/06/1996 e s.m.i.

### **Art. 49**

Al fine di ottenere i benefici previsti di cui all'art. 52, gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- Certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare di età superiore a 16 anni;
- Certificato medico dal quale si evinca la patologia e la prescrizione di farmaci o altre prestazioni mediche da effettuare, inerenti la patologia;
- Fotocopia delle ricette con allegato lo scontrino o la ricevuta di eseguito pagamento.

### **Art. 50**

Per quanto attiene il rimborso dei farmaci a totale carico dell'utente, alla richiesta dovrà essere allegato certificato medico attestante l'inesistenza di un corrispondente farmaco prescrivibile, che abbia la medesima efficacia.

### **Art. 51**

Durante l'anno si possono effettuare diversi rimborsi allo stesso nucleo familiare, secondo la disponibilità finanziaria.

### **Art.52**

#### **SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI**

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani, può istituire i seguenti servizi:

- a) Assistenza domiciliare;
- b) Soggiorni climatici;
- c) Attività lavorativa integrata;

### **Art. 53**

#### **ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**

L'Amministrazione Comunale di San Ciprello istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare agli

anziani, preferibilmente per coloro che risultano non inseriti in un nucleo familiare (D.P. n. 158/96).

#### **Art. 54**

Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio – economico ed ambientale che possono agire negativamente su queste fasce di utenza, determinandone l'isolamento, l'esclusione o la istituzionalizzazione. In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una analisi dei bisogni e valutazione personalizzata, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera e dignitosa.

#### **Art. 55**

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) Servizio sociale
- 2) Sostegno psicologico;
- 3) Aiuto domestico;
- 4) Espletamento di pratiche;
- 5) Igiene e cura della persona.

E comunque secondo quanto stabilito nel relativo capitolato disciplinare d'appalto o eventuali direttive del settore Politiche Sociali.

#### **Art. 56**

##### **AVENTI DIRITTO**

Possono usufruire del servizio gli anziani di ambo i sessi, come definiti dalla normativa vigente, residenti nel Comune di San Cipirello da almeno anni uno, in condizioni di parziale o non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza idoneo supporto familiare.

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31 marzo 1998 (I.S.E.E.), con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n.448/2001, maggiorato (Circ. n. 8 del 27.06.1996).

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due componenti;
- c) dell'ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il secondo;
- d) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore.

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese secondo quanto stabilito dalle leggi in materia.

Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti in ossequio alle disposizioni regionali.

#### **Art. 57**

##### **ACCESSO AI SERVIZI**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, presentando istanza presso il Comune di residenza corredata dalla seguente documentazione:

- a) Eventuale certificato di invalidità rilasciato da apposita Commissione Medica dell'ASP o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92;
- b) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni "Dichiarazione ISE ed ISEE";
- c) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno (certificati medici, atto notorio, ecc.).

L'Ufficio di Servizio Sociale Professionale, in seguito alle istanze pervenute, provvederà ad effettuare relative Visite Domiciliari per mancanza di adeguato supporto familiare, di precarietà finanziaria e della situazione abitativa predisponendo così idonea graduatoria dei soggetti che beneficeranno del servizio.

L'attivazione del servizio avverrà attraverso una comunicazione scritta all'interessato da parte del

Responsabile del procedimento del Comune, che indicherà il tipo di servizio che verrà attivato in suo favore.

Nel caso in cui l'anziano risultasse, senza giustificato motivo opportunamente comunicato anche successivamente e comunque entro e non oltre gg.30, assente per una settimana, senza aver preventivamente avvisato l'ente e/o affidataria, l'Assistente Sociale dell' Ente e/o dell'Affidataria, comunicherà all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale l'assenza, e si provvederà a sostituire il beneficiario con altro anziano, facendo scorrere la graduatoria.

L'utente in questo caso, avrà perso il diritto ad usufruire del servizio fino a nuovo bando. In caso di ricovero in ospedale, casa di riposo o decesso del beneficiario del servizio, il coniuge superstite diritto alla prestazione, nei modi e termini di cui ai precedenti articoli.

#### **Art. 58**

### **DISPOSIZIONE ECCEZIONALE**

Qualora comprovati e gravissimi motivi, quali sopravvenienza di patologie invalidanti, condizioni economiche e situazioni socio-ambientali alquanto precarie, dovessero rendere necessaria l'erogazione del servizio, l'assistente sociale potrà proporre con dovizia di motivazioni e/o certificazioni l'inserimento tra gli assistiti di un nuovo utente, in deroga alle disposizioni precedenti; tale inserimento, del tutto eccezionale, dovrà avvenire con apposito atto del Dirigente Responsabile. Per patologie temporanee l'assistenza è commisurata per il periodo di necessità.

#### **Art. 59**

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà affidato tramite convenzione ad Enti o Cooperative del Privato Sociale secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 60**

### **ATTIVITA' LAVORATIVA**

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Solidarietà Sociale, può destinare gli anziani ai servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza presso attrezzature sportive;
- c) sorveglianza nei giardini e parchi pubblici;
- d) attività di sostegno nei confronti di anziani ed inabili (lettura, compagnia e servizi simili);

Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di 55 anni se donna e 60 se uomo, e che non abbiano compiuto l'età di 75 anni la cui situazione economica (I.S.E.E.) non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge 488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

I predetti criteri saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento .

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la residenza, lo stato di famiglia;
- attestazione I.S.E. del nucleo familiare
- certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente, il quale predisporrà l'elenco degli ammessi, sulla base dei criteri fissati dalle leggi e circolari vigenti in materia.

Unitamente agli Uffici interessati, predisporrà le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative dei servizi stessi.

Gli addetti non potranno svolgere prestazioni superiori a due ore giornaliere.

I richiedenti inclusi in graduatoria possono essere avviati solo per un turno nel corso dell'anno solare.

Gli operatori che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che potrebbero

subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

Il compenso orario forfettario, nei giorni feriali di €. 4,70 e nei giorni festivi di €. 6,27, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, e per non oltre due ore giornaliere per tutti i servizi, è stato determinato secondo quanto previsto dalle relative circolari esplicative emanate dall'Assessorato degli Enti Locali.

La liquidazione dei compensi spettanti al personale avviato, avverrà su prospetto di liquidazione predisposto dall'Ufficio Servizio Sociale.

## **SOGGIORNI CLIMATICO-TERMALI ED INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO**

### **Art. 61**

#### **DEFINIZIONE E PRINCIPI**

I soggiorni climatici, marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici. Detti soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, favorendo l'integrazione sociale, la prevenzione ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente.

E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti mediante certificazione rilasciata dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedente, ed eventuali terapie da seguire, nonché la presenza di particolari malattie per le quali è necessaria la somministrazione di pasti dietetici o eventuali accorgimenti per le escursioni.

La fascia di età è individuata nell'età di soggetto anziano, secondo la normativa vigente.

Il numero limite dei partecipanti al soggiorno viene stabilito dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale compatibilmente con le risorse disponibili.

Per meglio realizzare le finalità proposte, è opportuno che la durata di ciascun soggiorno non sia inferiore a tre, né superiore a dieci giorni.

L'Amministrazione Comunale può, altresì, organizzare gite culturali giornaliere che possono avere finalità di svago e di rapporti sociali.

Ogni soggiorno si effettuerà in periodo di bassa stagione di ogni anno e in struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche e, ove si articolasse in più piani, dovrà essere dotata di ascensori;
- impianti di condizionamento di aria calda e fredda;
- camere singole, doppie, triple e matrimoniali provvisti di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena.

Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete comprese le bevande e, la somministrazione dei pasti, avverrà in ottemperanza ai menù elaborati e presentati in offerta e, ove fosse necessario, saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario.

Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare. Inoltre, per meglio contribuire alla crescita culturale ed alla conoscenza del Paese, è opportuno prevedere diverse escursioni e, qualora il viaggio di andata e ritorno dovesse superare le 2 ore, è preferibile effettuare il pranzo nelle località dell'escursione. Contemporaneamente si dovrà dare la possibilità, a chi non vorrà effettuare l'escursione, di trascorrere il tempo libero in hotel in forma costruttiva e ricreativa.

L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse, così come previsto dal D.P.R.S. 29.06.88 e precisamente:

- Accompagnatore:

E' una delle figure centrali su cui si fa affidamento per la riuscita delle iniziative, la presenza di uno o più accompagnatore in rapporto al numero dei partecipanti ( 1/20).

- Infermiere professionale:

L'infermiere professionale dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da osservare a ciascun utente.

- Medico: a discrezione dell'Amministrazione.

All'occorrenza, questi dovrà effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

#### **Art. 62**

L'Amministrazione Comunale designa un Responsabile, che convocherà il gruppo prima della partenza. Egli assisterà il gruppo per tutta la durata del soggiorno, favorirà i rapporti interpersonali garantendo integrità al gruppo.

Seguirà gli utenti durante il viaggio e soggiornerà con loro, vigilerà sui rapporti fra la struttura alberghiera presso cui si svolgerà il soggiorno e gli utenti. Controllerà la rispondenza delle attività e dei servizi programmati con quelli realmente effettuati ed informerà l'Amministrazione Comunale su ogni variazione di programma.

#### **Art. 63**

Gli interessati, residenti da almeno un anno nel territorio del Comune di San Cipirello, potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

- Certificazione medica attestante le condizioni di salute ed eventuale dieta alimentare.

In base alle domande pervenute ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, dovrà essere predisposta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, una graduatoria secondo i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.2003 che darà precedenza agli utenti che non hanno partecipato a tali iniziative negli anni precedenti o che vi hanno partecipato meno volte.

I limiti di reddito, per l'accesso gratuito al soggiorno climatico sono determinati secondo la certificazione I.S.E.

La compartecipazione al costo del servizio e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive regionali.

Rimane ferma, comunque, l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso al servizio, essendo questo destinato a tutti i cittadini, e tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi finanziari del Comune garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche.

L'Amministrazione Comunale tuttavia, tenuto conto dei fondi comunali disponibili in bilancio, a prescindere dai criteri fissati per la compartecipazione al costo del servizio, potrà stabilire con Delibera di Giunta Municipale, di far pagare una quota pro-capite a ciascun anziano che intende partecipare al soggiorno.

### **SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

#### **Art. 64**

#### **DEFINIZIONE E PRINCIPI**

L'Amministrazione Comunale nel contesto dei servizi socio assistenziali può istituire per i soggetti portatori di handicap minori ed adulti residenti nel Comune di San Cipirello servizi di:

- a) Assistenza Domiciliare
- b) Assistenza Economica
- c) Assistenza Abitativa
- d) Trasporto Presso Centri di Riabilitazione
- e) Agevolazioni per il Trasporto
- f) Centri Diurni
- g) Ricovero presso Comunità Alloggio

Secondo la vigente normativa "(omissis) *destinatari dell'intervento sono i soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 L. n. 104/92)*". Tali interventi, volti al raggiungimento

della massima autonomia e della partecipazione della persona diversamente abile alla vita della collettività, devono essere realizzati garantendo il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia personale.

Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi di cui ai punti e) ed f) si rimanda alla vigente normativa di settore ed, in particolare, a quanto previsto dal D.P.Reg. SICILIA 04-06-1996, n. 158 Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

#### **Art. 65**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE**

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti diversamente abili con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare deve favorire la permanenza del soggetto nel proprio nucleo familiare evitando situazioni che possano turbare l'equilibrio individuale e familiare determinandone l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione forzata, salvaguardando la sua autonomia, elevando la qualità della vita degli stessi ed evitando il fenomeno dell'isolamento e della emarginazione sociale. Inoltre il servizio si prefigge di ridurre forme di istituzionalizzazione od ospedalizzazione forzata.

#### **Art. 66**

Il servizio si concretizza nelle seguenti prestazioni:

- a) Aiuto fisico per il compimento degli atti ordinari della vita;
- b) Sostegno psicologico;
- c) Igiene e cura della persona;
- d) Disbrigo faccende domestiche;
- e) Espletamento di eventuali pratiche.

#### **Art. 67**

Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o affidato, tramite stipula di convenzione, con enti pubblici e privati, organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, cooperative o associazioni che operano nel settore dei servizi socio – assistenziali, in rispetto a quanto previsto dall'art.6.

L'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio provvedendo alla immediata sostituzione del personale assente, per qualsiasi motivo, con altri operatori di pari qualifica, nonché provvedere alla sostituzione di quegli operatori che risultassero inadeguati allo svolgimento delle proprie mansioni professionali.

#### **Art. 68**

Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del decreto legislativo n.109 del 31 marzo 1998, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e s.m.i., con riguardo alla famiglia anagrafica, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall' art.38 della legge n.448/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due o più componenti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

I titolari di redditi superiori alla fascia esente potranno accedere al servizio previa compartecipazione alle spese.

#### **Art. 69**

Per essere ammessi al servizio di Assistenza Domiciliare l'utente dovrà presentare istanza presso l'Ufficio di Servizio Sociale con la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva unica attestante il reddito del nucleo familiare resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) certificazione medica della Commissione Provinciale Medica per l'accertamento dell'invalidità rilasciata ai sensi della legge 104/92 dalla quale risulti la diagnosi e lo stato di gravità dell'

handicap;

c) ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno.

Per la valutazione delle istanze verrà utilizzata apposita modulistica allegata al presente Regolamento che prevede la considerazione di parametri quantitativi e qualitativi a seguito valutazione del Servizio Sociale Professionale.

In caso di emergenze segnalate al Servizio Sociale, ed accertate dall'Assistente Sociale, l'intervento verrà erogato tempestivamente a condizione che il soggetto sia in possesso di adeguata documentazione e certificazione medica o in possesso della certificazione di cui alla Legge n. 104/92.

Il soggetto le cui condizioni di salute sono giudicate "gravissime" dalla commissione preposta al rilascio della certificazione di cui alla Legge n. 104/92, art. 3 comma 3, nelle valutazioni delle condizioni economiche (I.S.E.) esso costituisce nucleo familiare autonomo.

#### **Art. 70**

#### **ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE NELLE SCUOLE**

L'art. 13, comma 3, della legge 104 del 1992, mentre attribuisce all'amministrazione scolastica il compito di garantire con docenti specializzati attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, ribadisce l'obbligo per gli enti locali, già previsto dal d.p.r. 616 del 1977, di "fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap".

Possono accedere al Servizio di assistenza igienico personale gli alunni residenti in condizioni di handicap, iscritti e frequentanti le scuole pubbliche (infanzia, Primaria, Secondaria di I° Grado) che per la natura e la gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.

Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, quindi, garantire il diritto allo studio, il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto a prescindere dal reddito familiare.

#### **Art. 71**

#### **ASSISTENZA ABITATIVA**

L'Amministrazione può, al fine del superamento delle difficoltà abitative, su proposta del Servizio Sociale Professionale in sinergia con altri Enti, predisporre appositi progetti in armonia alle proprie risorse finanziarie, che può concedere in uso abitazioni proprie del Comune o in affitto a carico del comune nel rispetto del budget economico.

#### **Art. 72**

#### **PRESTAZIONI SOCIALI PORTATORI DI HANDICAP**

In tale servizio rientrano le seguenti prestazioni

**a) Servizio di trasporto gratuito per la frequenza dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria;**

A favore di soggetti portatori di Handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo.

Il contributo viene fissato nella misura di €. 0,25 per km. per un massimo giornaliero di 60 km. e per 26 giorni mensili;

Nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

Tale contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni.

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri,
- Il Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo;
- Gli stessi soggetti destinatari del contributo trovino difficoltà ad usufruire del servizio in convenzione con il Comune per esigenze familiari o di orario.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art.3 legge 104/92;

- Per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap,
- Certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico.
- Impegnativa dell'APS autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare.

Il contributo verrà erogato trimestralmente e dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranno rilasciati dai centri di riabilitazione.

**b) concessione di contributi per l'adattamento di mezzi propri di trasporto.**

- Contributo per eventuale adattamento auto fino ad un massimo di €. 1.500,00, sempre per mezzo non superiore a 1.400 CC. L'istanza potrà essere presentata dallo stesso soggetto una volta ogni quattro anni.

Per accedere ai contributi di sopra alla lettera **a)** e **b)** del presente articolo, il reddito ISEE non deve essere superiore a €. 13.000,00. Le istanze di richiesta dei contributi predetti saranno presentate da parte dei soggetti aventi diritto, a seguito di avviso pubblico, entro il 30 Settembre di ciascun anno.

## **AREA MINORI - SERVIZI SOCIOEDUCATIVI**

### **Art. 73**

#### **AFFIDAMENTO FAMILIARE**

##### **DEFINIZIONE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore, in un nucleo familiare diverso da quello originario o in una comunità familiare (comunità alloggio o casa famiglia), per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio e/o venga attuato l'intervento riabilitativo.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti reintegrato allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato agli specifici bisogni del minore.

L'inserimento dei bambini nelle realtà affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva culturale.

I minori possono essere affidati fino al 17° anno di età. Possono essere Italiani o Stranieri.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

### **Art 74**

#### **ATTUAZIONE**

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo all'istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal

tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del Servizio Sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori.

Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737/3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- erogare, se richiesto annualmente, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, di €. 150,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT. Il predetto contributo verrà erogato anche alle famiglie affidatarie per le quali l'affidamento viene disposto con decreto delle autorità giudiziarie. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia.
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

## **INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO E DELLA CRIMINALITA' MINORILE**

### **Art.75**

#### **DEFINIZIONE E PRINCIPI**

Al fine di prevenire il disadattamento, la devianza e la criminalità minorile, il Comune metterà in atto tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione degli opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale dei soggetti interessati utilizzando tutti i servizi previsti nel presente regolamento nonché tutte le altre strutture esistenti nel territorio e curando prioritariamente l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia del minore, specie se in difficoltà, che dovrà essere coinvolta al fine di ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo-formativa e le relative implicazioni socializzanti.

### **Art. 76**

#### **ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI**

Le domande, presentate dall'utenza per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, dovranno essere prodotte al Protocollo generale del Comune e successivamente trasmesse all'Ufficio Servizio sociale.

L'Assistente Sociale provvede alla istruttoria della pratica secondo l'ordine cronologico di presentazione accertando, per ogni singolo richiedente, il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte, avvalendosi di propri accertamenti, della collaborazione del Comando di Polizia Municipale, nonché ove necessario di altre strutture e servizi operanti nel territorio.

Per ogni domanda, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti gli accertamenti e le informazioni disposte, si dovrà formulare apposito parere sottoscritto dall'Assistente Sociale.

### **Art. 77**

#### **COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Tutti i provvedimenti previsti dall'articolo precedente devono essere comunicati agli interessati a cura del competente servizio del settore socio-assistenziale, entro il termine di giorni trenta dalla data della loro esecutività.

Avverso al provvedimento di cui al precedente comma, in caso di accoglimento parziale o di rigetto

dell'istanza, l'interessato può proporre ricorso in opposizione alla Amministrazione Comunale entro giorni trenta dal ricevimento della relativa comunicazione.

Sui ricorsi di cui sopra, dopo che l'Ufficio avrà formulato le proprie contro deduzioni, decide la Giunta Comunale.

**Art. 78**

**NORMA TRANSITORIA**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione prevista dalla legge.

Sono fatti salvi i procedimenti iniziati in data antecedente che continueranno ad essere espletati secondo i relativi regolamenti che cesseranno la loro efficacia alla conclusione dei suddetti procedimenti.